

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII
n. 3

RELAZIONE

**DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI SULLO
STATO DELLE PROCEDURE IN CORSO PER IL
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI DI GESTIONE,
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 62,
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244**

(Articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Trasmessa alla Presidenza il 16 ottobre 2008

PAGINA BIANCA



Al Presidente della Corte dei Conti

Sen. Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama

ROMA

On. Gianfranco Fini
Presidente della Camera dei deputati
Palazzo Montecitorio

ROMA

Signori Presidenti,

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, comma 63, impone, com'è noto, al Presidente della Corte di presentare annualmente una relazione sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli sulle gestioni, in conformità alla previsione del comma 62 dello stesso articolo sopra citato: della mia pronta disponibilità ho avuto l'onore di dare comunicazione con nota n. 1499 in data 24 giugno 2008.

Ritengo peraltro opportuno assolvere intanto a tale obbligo esponendo le notazioni che seguono fermo restando, ovviamente, la mia totale disponibilità per ogni richiesta che dovesse pervenirmi dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati.

Mi si consenta una breve premessa: è mio convincimento che, particolarmente nella fase attuale di profonda innovazione delle istituzioni, sia necessario dotare la Corte dei conti di strumenti giuridici

idonei a dare maggiore effettività alla sua funzione di controllo, perché possa assolvere al meglio la funzione di “ausilio” che la Costituzione le assegna.

Strumenti giuridici che, ad esempio, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell’attività dell’Amministrazione, diano un più diretto e concreto contenuto al controllo sulla gestione, ferma restando l’assenza di ogni “intralcio” all’attività amministrativa nonché la determinazione decisionale ultima riservata all’Autorità politica.

Si riscontra, infatti, in non pochi casi, lo scollamento tra l’attività normativa o di indirizzo del Parlamento e del Governo, da una parte, e l’attività dell’amministrazione che tali precetti deve applicare e tradurre in pratica, dall’altra.

Con la conseguenza che il cittadino, utente finale della politica, non riesce a percepire i benefici introdotti dalle innovazioni, riportando invece una sensazione di assenza o distacco delle istituzioni.

Sono certo che un più “effettivo” controllo sull’amministrazione potrebbe contribuire, in maniera significativa, anche a far superare tali effetti negativi.

Per quanto concerne le attività poste in essere per corrispondere alla statuizione del citato art. 3, comma 62, rappresento che:

1. Previa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (N. 153 del 2 luglio 2008) in data 2 agosto 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle funzioni di controllo che rappresenta un, potenziale, importante strumento soprattutto per l’azione della Corte volta a fornire una

migliore conoscibilità del complesso della finanza pubblica e dei flussi di spesa: Regolamento che l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al Consiglio di Presidenza della Corte di adottare, previa proposta del Presidente.

Esso, tuttavia, presenta due rilevanti limitazioni.

La prima è che, in ragione della sua stessa natura regolamentare, non ha possibilità di incidere sull'esercizio delle funzioni dei magistrati del controllo e quindi anche sulla valutazione e misurazione, in quantità e qualità, del lavoro di ciascuno.

La seconda è la costante opposizione, in tale occasione manifestata, da larga parte del Consiglio di Presidenza a proposte organizzative volte a rendere meno rigido l'intero apparato del controllo (si veda la dichiarazione resa dallo scrivente in sede di votazione finale, allegato n. 1).

La vigente normativa attribuisce al Presidente le responsabilità del complessivo governo dell'Istituto – come espressamente stabilito dall'art. 3, comma 62, 2° periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e norme ivi richiamate, nonché dall'art. 22 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 - senza peraltro che questi ne abbia i concreti mezzi giuridici.

Infatti, il governo dell'Istituto implica anche la possibilità di potenziare volta a volta – in relazione ad esigenze sopravvenienti – determinati settori anche, temporaneamente e necessariamente, a scapito di altri. Potrebbe essere opportuno, in un dato momento,

concentrare un maggior numero di magistrati nel controllo attingendo provvisoriamente, ad esempio, dal settore delle Procure. Del resto l'ordinamento già conosce per il Presidente del Consiglio di Stato la possibilità di operare - autonomamente rispetto al Consiglio di Presidenza - assegnazioni di magistrati a singole, elevate, funzioni (art. 1, comma 5, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 54, comma 3, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112).

La constatata propensione di larga parte dei membri del Consiglio di Presidenza a privilegiare, nell'amministrare i magistrati, una visione in linea non tanto con l'esigenza di una maggiore funzionalità complessiva dell'Istituto ma piuttosto di protezione del corpus della magistratura induce a ritenere che per una seria, e necessaria, riforma dell'Istituto, debba esservi il prioritario intervento della legge.

Inoltre, la reiterata contestazione - da parte della componente elettiva interna del Consiglio di Presidenza - di norme di legge in discussione, ovvero anche già approvate, ha ingenerato non poco disagio nella componente c.d. "laica" dello stesso Consiglio composta da rappresentanti del Parlamento (vds., al riguardo ed a titolo esemplificativo, il verbale relativo all'adunanza del 17 luglio 2008, già trasmesso al Parlamento con nota prot. n. 385/Pres./Ris. in data 24 luglio 2008).

In definitiva, una pur opportuna normazione regolamentare adottata, in via autonoma, dalla Corte non ha la giuridica

possibilità di riguardare gli effetti del controllo: ciò che è invece necessario se si vuole garantire una effettiva ed utile azione di ausiliarietà della Corte verso il Parlamento e verso il Governo.

2. Lo scrivente Presidente - pur nell'insoddisfacente assetto normativo vigente - ha, più volte, sollecitato il Consiglio di Presidenza ad adottare sistemi di valutazione atti a premiare, in sede di assegnazione di funzioni superiori, i colleghi più capaci e meritevoli, evitando l'appiattimento sul mero ordine di ruolo.

I concreti comportamenti della maggioranza del Consiglio, sin qui, non sono stati pienamente adesivi alla linea di indirizzo indicata dal Presidente. Un esempio lo si è avuto di recente (vd. verbale, allegato n. 2) in sede di promozione a presidente di sezione di un magistrato al quale mancavano solo tre mesi per la cessazione dal servizio per limiti di età: promozione, per di più, disposta - con il voto contrario del Presidente - sulla soglia del periodo di ferie, così che il neo-promosso presidente di sezione avrebbe avuto, di fatto, ben poche possibilità di esercitare la funzione presidenziale.

3. Altre sollecitazioni (v. note n. 922/Pres. n. 923/Pres. in data 19 giugno 2007 e nota n. 1751/Pres. in data 31 ottobre 2007) - vd. allegati n. 3, 4, 5 - sono state rivolte al Consiglio - sin qui senza esito positivo - perché si adottassero criteri e misure per facilitare l'alternarsi, per ogni magistrato, delle funzioni di controllo e giurisdizione: alternanza oggi, di fatto, sostanzialmente inesistente.

Ciò sia per consentire a ciascuno di acquisire una professionalità completa in tutte le materie di competenza della Corte, sia per evitare che in settori particolarmente delicati – quali ad esempio le Procure regionali della Corte – vi possa essere una eccessiva identificazione e compenetrazione del singolo magistrato con la funzione esercitata, con il conseguente rischio di sovraesposizioni, anche mediatiche, e di possibili rapporti di contiguità.

4. L'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che la Corte “definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo ..., anche tenendo conto, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico”.

Complementare a tale norma si pone l'art. 3, comma 60, della citata legge n. 244, per il quale la Corte dei conti “riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo”.

Con tale sistema normativo il legislatore ha evidentemente identificato la Corte, che è Organo della Repubblica (Stato-comunità) e non dello Stato-apparato, quale titolare della funzione di controllo e di referto a fini di coordinamento dell'intera finanza

pubblica, articolata nei vari comparti (Stato, Regioni, Enti locali, Enti previdenziali, Società partecipate con risorse pubbliche).

Per poter, effettivamente, esercitare tale compito di carattere squisitamente ausiliario verso il Parlamento ed il Governo, la Corte deve necessariamente avere conoscenza delle risultanze dei conti e degli aspetti gestori dei vari soggetti che compongono il quadro di finanza pubblica.

E' perciò necessario che l'Istituto abbia accesso diretto agli archivi informatici di tutti i soggetti pubblici, aventi ad oggetto dati contabili e che non riguardino posizioni fiscali.

A ciò non può essere sufficiente la norma dell'art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994, che abilita la Corte dei conti a "richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia", sia perché una specifica richiesta di documenti può aversi, evidentemente, solo con riferimento ad una determinata attività di controllo e sia perché dopo il 1994, epoca della legge, tutti gli archivi contabili sono stati informatizzati.

Quanto mai necessaria sarebbe perciò una apposita norma al riguardo, anche al fine di assicurare la "trasparenza" e certificare la "sincerità" dei conti pubblici sulla falsariga di quanto recentemente stabilito per la Corte dei conti francese in sede di revisione costituzionale.

5. Nell'attesa dell'adozione di tale auspicabile normativa, sono stati stipulati una serie di protocolli bilaterali che, da un lato,

consentono alla Corte una più ampia visione e, d'altro lato, assicurano la collaborazione della Corte a compiti di interesse pubblico svolto da altri soggetti (vd. al riguardo, allegati da n. 6 a n. 11).

Un accordo diverso, per finalità e modalità attuative, da quelli sopra elencati è costituito dal protocollo d'intesa con la Corte dei conti europea per attività da svolgere congiuntamente, (vd. allegato n. 12) al fine di un più efficace controllo sulla gestione dei fondi europei di spettanza dell'Italia, per una più puntuale verifica degli equilibri del bilancio comunitario, come disposto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, che fa esplicito riferimento "ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea".

D'altra parte, un migliore controllo può dare anche un significativo apporto alla prevenzione di frodi fiscali a danno delle finanze comunitarie, in linea con le più recenti risoluzioni del Parlamento Europeo.

In tale ambito un'azione, mirata, di controllo da parte della Corte dei conti potrebbe anche essere utile a prevenire azioni di infrazione, avviate verso l'Italia, per aiuti di Stato alle imprese.

Pre-condizione per attuare l'invocato potenziamento dei controlli è il rispetto della regola assoluta di indipendenza, anche finanziaria, della Corte dei conti dal Governo, regola posta dall'INTOSAI fin dal 1977 (vd. allegato n. 13) e ribadita recentemente (vd. allegato n. 14).

Al riguardo, l'o.d.g. approvato dal Senato – tanto dalla componente della maggioranza quanto dell'opposizione – n. G91.100 (vd. allegato n. 15) non ha ancora trovato accoglimento in una norma di legge: non può che formularsi un vivo auspicio perché ciò avvenga in tempi rapidi.

La Corte dei conti, quale Organo ausiliario di Parlamento e Governo – come sancito dalla Costituzione – può essere, e dare, solo ciò che il Parlamento stabilisce: le linee di sviluppo sopra cennate sono indispensabili se il Parlamento vuole che la Corte possa, concretamente ed effettivamente, dare un contributo forte al migliore e più efficace funzionamento dell'apparato amministrativo – anche in previsione dei profondi mutamenti istituzionali che si vanno delineando – e possa essere parte rilevante di una effettiva rete di controllo della spesa pubblica.

Il mio personale impegno, come sempre, è far sì che la Corte possa operare, al meglio, conformemente a quanto espresso da Parlamento e Governo.

Tullio Lazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tullio Lazzaro', with a long, sweeping horizontal stroke at the bottom.

PAGINA BIANCA

Allegato 1

Consiglio di Presidenza

Adunanza 11-12 giugno 2008

Dichiarazione finale del Presidente Lazzaro

PAGINA BIANCA

(Segue Pres. Lazzaro). Tengo a dichiarare che il testo di Regolamento adottato dal Consiglio diverge in più punti, notevolmente, dal testo originario da me trasmesso al Consiglio. Basta porre a confronto i due testi per rendersene conto.

Ho deciso di accettare, nei limiti della ragionevolezza, i suggerimenti dati da membri del Consiglio attraendoli nella mia proposta, dando così piena applicazione al disposto dell'articolo 3, comma 62, della legge n. 244/2007. Tale decisione si basa su due ordini di motivi. Il primo, è di evitare di rinfocolare una sorta di assurda guerra di religione che intorno alla discussione del Regolamento si è creata in quest'aula e fuori di quest'aula, forse per insufficienza di informazione e di riflessione, o forse per una calcolata strumentalizzazione.

Il secondo motivo, molto più forte, deriva dal mio assoluto convincimento che la mancata adozione del Regolamento avrebbe potuto arrecare alla Corte un danno gravissimo. La vicenda sarebbe stata letta all'esterno come incapacità della Corte di adeguarsi alle nuove esigenze chiaramente esplicitate dal Parlamento, oppure, peggio ancora, come palese volontà di sottrarsi all'applicazione di norme di legge, o quantomeno come incapacità dell'organo di autogoverno di sollevarsi al di sopra dell'ordinaria amministrazione.

Per parte mia sento fortemente il dovere di garantire la funzionalità della Corte in sintonia con la volontà del Parlamento, nonché l'obbligo di tutelare l'immagine della Corte nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Dei suggerimenti accolti, alcuni li considero pienamente condivisibili, altri sono, a mio avviso, potenzialmente poco idonei a raggiungere le finalità espresse dalla legge n. 244 con riguardo alle funzioni di controllo. L'esperienza sul campo potrà indicare le necessità o meno di apportare ulteriori modifiche.

Devo tuttavia notare che la maggiore ampiezza dei compiti assunta su di sé dal Consiglio comporta quale necessaria conseguenza la maggiore responsabilità del Consiglio, e solo di esso, di adottare nei riguardi dei magistrati provvedimenti che siano pienamente consonanti con lo scopo indicato dalla legge n. 244.

Ciò premesso, desidero ringraziare i colleghi che mi hanno aiutato e sostenuto e che hanno dimostrato di avere sensibilità istituzionale e lungimiranza. Esprimo la mia stima a quei componenti del Consiglio che, pur esprimendo posizioni non coincidenti con le mie idee, lo hanno fatto con lealtà e sulla base di considerazioni

giuridiche che, sebbene opinabili, sono sempre tali e possono essere condivise o meno.

A titolo personale non posso esprimere la stessa stima, semmai valutazioni negative, per coloro che, magari fuori di quest'aula, hanno tentato di impedire in radice l'adozione del Regolamento, ponendo così l'Istituto in posizione tale da confliggere obiettivamente con la volontà espressa dal Parlamento, tanto più se, in ipotesi, tale opposizione fosse stata frutto non solo di libera espressione di pensiero, ma posta in essere con mezzi e pressioni inaccettabili.

Vi ringrazio tutti.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 19:35 dell'11 Giugno 1908

Allegato 2

Consiglio di Presidenza

Adunanza 16 luglio 2008

Promozione a Presidente di Sezione di un magistrato

(Omissis)

NOTA:

Come comunicato dal Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 novembre 2008, il verbale di cui al presente allegato, pur facendo parte integrante della Relazione, non può essere diffuso, in quanto soggetto al regime restrittivo di conoscenza di cui all'articolo 21, comma 5, lettera f), del regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

I deputati possono prenderne visione presso il Servizio per i Testi Normativi.

PAGINA BIANCA

Allegato 3

Consiglio di Presidenza

Adunanza 16-17 gennaio 2008

Problematiche segnalate
dal Presidente della Corte
in ordine alle gravi scoperture
di organico e individuazione
di possibili soluzioni

PAGINA BIANCA

**CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
ADUNANZA DEL 16/17 GENNAIO 2008 - PUNTO 14**

PRIMA COMMISSIONE

(Assunzioni , promozioni, assegnazioni di funzioni e di sedi, trasferimenti e collocamenti fuori ruolo)

Presidente Cons. dott. A. Carosi - Prof. C. Murgia - Cons. dott. C. Vetrella - Cons. dott.ssa G. Maneggio

**PROBLEMATICHE SEGNALATE DAL PRESIDENTE DELLA CORTE IN
ORDINE ALLE GRAVI SCOPERTURE DI ORGANICO E
INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI SOLUZIONI**

La Commissione, riguardo alle obiettive e condivisibili preoccupazioni espresse dal Presidente della Corte, con nota n. prot. 922/07, ritiene che la possibilità di assegnazioni aggiuntive "su base volontaria" e con idonei meccanismi premiali, così come la "duttibilità" nell'esercizio di due diverse funzioni, potrebbero essere tutelate e perseguite attraverso la nuova formulazione dei criteri di valutazione indicati nel precedente punto avente ad oggetto l'implementazione della mobilità tra le diverse funzioni magistratuali della Corte e quella dell'art. 8 bis della deliberazione n. 92/CP/2002, come da proposta di modifica.

Per quel che riguarda, invece, la possibilità di applicazioni temporanee d'ufficio, la Commissione sottopone al Consiglio l'opportunità di richiedere apposito parere all'Ufficio Studi.





Presidente della Corte dei Conti

Prot. n. 922/Pres

Roma, 19 giugno 2007

Caro Presidente,

la gravissima carenza di magistrati derivante da vuoto di organico – resa evidente dalla continua richiesta di personale di magistratura da parte di tutti gli uffici e sezioni, richiesta che il Consiglio è nella impossibilità di accogliere – e la constatazione che tale carenza è, per ben noti motivi, destinata a protrarsi per un tempo ora indefinibile ma comunque molto lungo, impone la necessità di provvedimenti straordinari.

Provvedimenti volti ad aumentare la “forza lavoro” realmente impiegabile della componente magistratuale e, contemporaneamente, ad incrementare la possibilità di osmosi tra funzioni di controllo e giurisdizionale: essendo la conoscenza intima dell'amministrazione, acquisita attraverso il controllo, il vero punto di forza che sorregge la cointestazione delle due funzioni all'unitaria Corte dei conti.

*Al Presidente
della I Commissione
del Consiglio di Presidenza
Sede*

Al riguardo vedo, personalmente, percorribili due strade.

L'una è quella di incrementare la possibilità di assegnazioni aggiuntive su base volontaria e con idonei meccanismi premiali.


L'altra – eventualmente aggiuntiva e non sostitutiva della precedente – è quella di una approfondita riflessione sulla possibilità di “applicazioni” temporanee, d'ufficio, anche ad altra funzione e/o sede per accertate e motivate, necessità di svolgimento delle funzioni della Corte.

Per quanto sopra cennato sarebbe auspicabile, a mio modo di vedere, che la funzione aggiuntiva investisse un settore – controllo o giurisdizione – diverso da quello di appartenenza; fermo restando, in ogni caso, il non dover cumulare nella stessa sede territoriale l'esercizio delle funzioni dei due diversi settori.

Dovrebbe anche tenersi presente – e quantificare preventivamente in via presuntiva – l'onere per le spese di missione, ove spettante, per i giorni strettamente necessari e realmente accertati di lavoro.

Ti prego di voler porre allo studio della Commissione gli argomenti cennati perché, al più presto possibile, se ne possa discutere in Consiglio.

Tullio Lazzaro



PAGINA BIANCA

Allegati 4 e 5

Consiglio di Presidenza

Adunanza 16-17 gennaio 2008

Problematiche segnalate
dal Presidente della Corte
in ordine alla implementazione
della mobilità tra le diverse
funzioni magistratuali della Corte

PAGINA BIANCA



Presidente della Corte dei Conti

Al Presidente della
I Commissione del
Consiglio di Presidenza

e p.c. A Tutti i componenti del
Consiglio di Presidenza

S e d e

Caro Presidente,


come certo ricorderai, nel giugno u.s. Ti ho inviato una lettera (di cui ad ogni buon conto allego copia) pregando di porre allo studio soluzioni per eliminare il formarsi nell'ambito dei magistrati della Corte di "gabbie" separate di funzioni derivanti da una rigida ed eccessiva - a mio avviso - valutazione della c.d. "professionalità specifica".

Tale separatezza di funzioni - che di fatto proprio per il meccanismo del punteggio da assegnare in sede di concorso per tramutamenti di sedi e funzioni può protrarsi per tutto l'arco della carriera - non è prevista da alcuna norma di legge, contrasta con il carattere unitario delle funzioni della Corte riaffermato anche di recente, com'è noto, della Corte Costituzionale e depaupera la Corte di una sua peculiare ricchezza: quella che il magistrato abbia conoscenza piena delle molteplici funzioni che l'ordinamento assegna alla Corte.

Conoscenza piena e concreta e possibilità di esercizio di tutte le funzioni che è, naturalmente, nell'interesse dell'Istituto che vi sia di fatto e non solo di diritto.

Ti rinnovo pertanto l'invito a porre tale problematica all'attenzione della Commissione: in mancanza di una proposta in merito porterò l'argomento — a termini dell'art. 15 del Regolamento interno — all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio del prossimo anno.

Tullio Lazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tullio Lazzaro', written over the printed name.



1. Presidente della Corte dei Conti

Prot. n. 923/Pres

Roma, 19 giugno 2007

Caro Presidente,

è noto che una delle caratteristiche salienti del nostro Istituto è quella di potere i magistrati transitare – ovviamente con il rispetto delle regole poste dall'ordinamento – dalla funzione di controllo a quella giurisdizionale, e viceversa.

Sono convinto che tale possibilità costituisce una ricchezza per la Corte e una dote in più rispetto alle altre magistrature contribuendo ad allargare la preparazione di un magistrato specializzato qual'è quello della Corte ed aumentarne così le professionalità: ciò che è interesse dell'Istituto, oltre che del singolo, coltivare ed accrescere.

Sono altresì persuaso che una conoscenza approfondita, "dall'interno" della macchina dell'amministrazione, quale è quella che si acquista attraverso la funzione del controllo, è quanto mai utile nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali - giudicante e requirente – di responsabilità amministrativa e contabile.


*Al Presidente
della I Commissione
del Consiglio di Presidenza
Sede*

Attualmente peraltro tale possibilità di cambio di funzioni è, di fatto, fortemente ostacolata dalla valutazione probabilmente eccessiva della "professionalità specifica": così che si creano in pratica delle gabbie separate non previste dall'ordinamento della Corte e che possono essere fonte di più negative conseguenze.

A mio modo di vedere è necessario ed urgente rimuovere – o almeno ridurre fortemente – un tale ostacolo pur senza, ovviamente, danneggiare alcuna posizione individuale e ripristinare – anzi favorire – una effettiva possibilità di passaggio di funzioni.

Ti prego pertanto di voler porre tale problema all'attenzione della Commissione perché se ne possa poi, al più presto possibile, discutere in Consiglio.

Tullio Lazzaro



Allegato 6

Intesa istituzionale
tra la Corte dei Conti
e la Ragioneria Generale
dello Stato
sottoscritta il 4 giugno 2007

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Dal 1975 è operante l'integrazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, che ha trovato anche esplicito consolidamento normativo (art. 1 del DPR 20 aprile 1994 n. 367).

L'attuale sistema integrato deriva da una serie di implementazioni che, sulla base di specifici accordi, hanno via via esteso l'area originariamente individuata.

L'evoluzione del quadro ordinamentale e le accresciute esigenze conoscitive sugli andamenti di finanza pubblica richiedono un allargamento dell'orizzonte all'intero conto della pubblica Amministrazione.

E' ormai avvertita l'esigenza di una rivisitazione complessiva degli specifici accordi che hanno finora regolato i flussi informativi integrati.

Sussistono, alla luce delle analisi condotte dall'apposito gruppo misto di lavoro, le condizioni — tecniche, organizzative e strumentali — per una più stringente collaborazione in campo informatico fra i due Istituti.

E' possibile, pertanto, procedere sulla strada di una intesa istituzionale volta a definire, in via generale e permanente, il quadro dei rapporti informatici tra Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti.

Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifici protocolli di colloquio per la disciplina tecnica dello scambio di informazioni nelle distinte aree automatizzate.

Alla luce delle premesse considerazioni la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato redigono la seguente intesa istituzionale.

INTESA ISTITUZIONALE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E CORTE DEI CONTI NEL SETTORE INFORMATICO.

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
2. Con questo strumento Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti definiscono, intensificando la collaborazione già in atto, il quadro dei loro rapporti nel campo informatico, nell'ottica di un allargamento dell'attuale sistema informativo integrato, oggi sostanzialmente incentrato sul bilancio dello Stato.
3. L'obiettivo cruciale di tale evoluzione è legato all'interscambio dei dati essenziali per i rispettivi compiti d'istituto.
4. Sulla stessa linea di facilitare l'espletamento dei reciproci compiti d'istituto, vanno estesi sempre più i flussi di dati di cui la Ragioneria Generale dello Stato è titolare, quale supporto indispensabile per la parifica del rendiconto generale dello Stato e - in prospettiva - per le analisi generali di finanza pubblica. Allo scopo di evitare duplicazioni di acquisizione di dati Ragioneria Generale dello Stato e Corte dei conti si impegnano — attraverso riunioni semestrali — alla mutua comunicazione delle loro iniziative.
5. Sarà attivata una comune valorizzazione dei complementari progetti riguardanti raccolta di dati elementari delle Regioni e degli Enti locali, tenuto anche conto del disposto del novellato art. 117, secondo comma, lett. r, Cost. (relativo al coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale).

6. Gli specifici protocolli tecnici, necessari per l'attuazione delle singole iniziative, saranno di volta in volta definiti dai responsabili dei sistemi informativi automatizzati dei due Istituti.
7. La presente intesa si estende per un periodo quinquennale, rinnovabile alla scadenza.

Roma, 4 giugno 2007


Il Segretario Generale della
Corte dei Conti

Raffaele Squitieri



Il Ragioniere Generale dello Stato

Mario Canzio



PAGINA BIANCA

Allegato 7

Protocollo d'intesa
tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella
Pubblica Amministrazione
e la Corte dei Conti
sottoscritto il 3 ottobre 2007

PAGINA BIANCA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ED

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

**per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Corte
dei Conti**

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il
Presidente della Corte dei Conti

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 19 istitutiva delle Sezioni Giurisdizionali Regionali;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n° 159;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,

anche normative, in materia di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, alle tecnologie ed ai servizi in rete, nonché allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale;

CONSIDERATO

- che, nell'ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, il contesto normativo, tecnologico ed organizzativo della Corte dei Conti richiede la realizzazione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione correlata;
- che il contributo che le tecnologie digitali possono dare costituisce uno dei fattori più incisivi in termini di efficienza dell'azione della giudiziaria ed amministrativa della Corte dei Conti, per i consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere;
- che è necessario tradurre in interventi concreti le iniziative di digitalizzazione in atto, con particolare riferimento all'implementazione di servizi on-line rivolti specificatamente ai cittadini ed ai professionisti che interagiscono con la Corte dei Conti relativamente alle attività giurisdizionali;
- che occorre intervenire in termini di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dell'azione della giustizia contabile, provvedendo altresì all'informatizzazione dei processi di servizio ed al funzionamento ed all'evoluzione dei sistemi informativi dei vari gradi di giudizio;
- che è necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici della Corte dei Conti, sia per ridurre i costi, sia per accrescere l'efficacia e la trasparenza della loro azione e corrispondere meglio alle esigenze degli utenti in materia di amministrazione della giustizia contabile;
- che il programma complessivo di informatizzazione della Corte dei conti è orientato al conseguimento delle linee strategiche del Ministro per le riforme e le innovazioni nella

Pubblica Amministrazione che ha individuato, tra i sette obiettivi strategici del Governo in tema di innovazione, quello del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione per ottenere un forte cambiamento organizzativo e gestionale e per favorire il ciclo di convergenza digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;

- che l'azione della Corte dei conti è volta alla semplicità di fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

RITENUTO OPPORTUNO

- concordare una linea di intervento congiunta tra il Ministro per le riforme e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei conti, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno sinergico atto a concentrare le risorse su obiettivi mirati, al fine di consentire iniziative coordinate ed efficaci per l'intero contesto sociale;
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi progettuali individuati;
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità)

1. Le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare soluzioni e strumenti per realizzare un programma complessivo di informatizzazione del sistema di gestione dei procedimenti contabili della Corte dei conti.
2. L'iniziativa prevede l'individuazione di modalità, tempi e risorse per pianificare interventi di informatizzazione dei procedimenti di giustizia contabile per lo sviluppo delle seguenti linee di azione prioritarie :
 - a) implementazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese;

- b) implementazione di servizi on-line di ausilio ai professionisti;
- c) potenziamento delle banche dati giurisprudenziali per la consultazione dell'archivio informatizzato delle decisioni di merito.

ART. 2***(Risorse finanziarie)***


1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità.

ART. 3***(Attuazione dell'intesa)***


1. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Presidente della Corte dei Conti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla stipula di un accordo di servizio tra le strutture per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi operativi e finanziari specifici.

Roma, li ~ 3 OTT. 2007

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella pubblica amministrazione



Il Presidente della Corte dei Conti



PAGINA BIANCA

Allegato 8

Protocollo d'intesa
tra la Corte dei Conti
e l'Alto Commissario per la
prevenzione ed il contrasto
della corruzione e delle
altre forme di illecito all'interno
della pubblica amministrazione
sottoscritto il 23 ottobre 2007

PAGINA BIANCA

*Corte dei Conti**Alto Commissario per la prevenzione e
il contrasto della corruzione e delle altre forme
di illecito nella Pubblica Amministrazione***PROTOCOLLO D'INTESA****TRA****LA CORTE DEI CONTI****E****L'ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE E
DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, come modificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 161 e, in particolare, l'articolo 13, in materia di attribuzioni della Corte dei conti;

VISTI gli articoli 17 e successivi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, concernenti le attribuzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e, in particolare, l'articolo 3, commi 4 e seguenti, in materia di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche;

VISTI gli artt. 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernenti le attribuzioni del Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto;

VISTO l'art. 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale è stato istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 2006, n. 236, concernente il regolamento delle funzioni dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

VISTO, in particolare l'art. 2, comma 2, del DPR n. 258/2004 richiamato, secondo il quale l'Alto Commissario può disporre: a) indagini, anche di natura conoscitiva, tese ad accertare l'esistenza, le cause e le concause di fenomeni di corruzione e di illecito o di pericoli di condizionamento da parte di organizzazioni criminali all'interno della pubblica amministrazione; b) elaborazione di analisi e studi sulla adeguatezza e congruità del quadro normativo; c) monitoraggio su procedure contrattuali e di spesa e su comportamenti, e conseguenti atti, da cui possa derivare danno erariale;

VISTO, inoltre, l'art. 3, del DPR n. 258/2004 che, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, consente l'accesso ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la Corte dei conti e l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, nei distinti ambiti di attribuzioni, intendono assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione e scongiurare il manifestarsi, al suo interno, di fenomeni di corruzione e di illecito che possano determinare sviamento dell'azione amministrativa dai fini suoi propri;

RITENUTA l'opportunità di instaurare una stabile collaborazione, volta allo scambio di informative su elementi indici dell'esistenza di fenomeni di corruzione e di altri illeciti, emersi, per la Corte dei conti, nello svolgimento dell'attività di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, per l'Alto Commissario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 2 sopra richiamato, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio sulle procedure contrattuali e di spesa ed all'accesso effettuato ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1, comma 4, lett. f), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

RITENUTO, inoltre, che tale azione congiunta possa risultare utile per rafforzare e rendere più efficaci le rispettive attività, di controllo sulla legittimità e regolarità dell'operato della pubblica amministrazione e di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illecito al suo interno, nel rispetto, peraltro, delle diverse attribuzioni, prerogative ed obblighi, previsti dalla legge;

RITENUTO, infine, che dal presente protocollo d'intesa non derivano per la Corte dei conti oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli ordinariamente sostenuti per le attività di controllo istituzionalmente svolte;

TUTTO CIO' PREMESSO, il Presidente della Corte dei conti e l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominate "Parti", convengono quanto segue:

Articolo 1.

1. Il presente protocollo è finalizzato a realizzare uno stabile rapporto di collaborazione tra le Parti, per favorire il rispetto della legalità e la correttezza dell'azione amministrativa, e potenziare l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e degli altri illeciti nella pubblica amministrazione.



Articolo 2.

1. Le attività nelle quali tale rapporto di collaborazione tra Parti si intende sviluppare, in linea con le finalità sopraindicate, saranno le seguenti:

- informazione da parte della Corte dei conti in ordine ad atti amministrativi illegittimi, irregolarità delle procedure, prassi non conformi alla legge, disapplicazioni di normative, inefficacia e non economicità dell'azione amministrativa e qualunque altro elemento emerso anche nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, sintomatico di fenomeni di corruzione e di altri illeciti;

- informazione da parte della Corte dei conti su riscontri effettuati in sede di indagini specifiche, che abbiano evidenziato cattivo andamento della gestione amministrativa, anomalie di funzionamento, sintomatiche di fenomeni di corruzione e di altri illeciti;

- informazione da parte dell'Alto Commissario su elementi conoscitivi rilevanti ai fini dell'attività di controllo e di indagine della Corte dei conti, emersi nell'attività istituzionale di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e di altri illeciti, con specifico riguardo all'attività di monitoraggio delle procedure contrattuali e di spesa ed all'accesso effettuato ai documenti amministrativi ed alle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. Le informative relative alle attività specificate intercorreranno tra il Presidente della Corte dei conti e l'Alto Commissario.


Articolo 3.

1. Nell'ottica di agevolare la concreta attuazione dell'attività di collaborazione prevista dal presente protocollo, le Parti individuano propri referenti.


2. Su iniziativa congiunta del Presidente della Corte dei conti e dell'Alto Commissario, potranno essere istituiti gruppi di lavoro, eventualmente integrati dalla partecipazione di rappresentanti di altri soggetti istituzionali.

Sottoscritto in Roma, il **23 OTT. 2007**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI



L'ALTO COMMISSARIO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA CORRUZIONE E DELLE ALTRE FORME DI ILLECITO
ALL'INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PAGINA BIANCA

Allegato 9

Progetto SIRTEL
Strumenti innovativi
a supporto del controllo
della Finanza locale
e delle attività di Referto
9 gennaio 2008

PAGINA BIANCA

SIRTEL

Strumenti innovativi a supporto del controllo della Finanza locale e delle attività di Referto

Relatori: Ing. L. Topi (URSIA)
Ing. C. Gigliolo (Consip)
Dott. L. Noci (Consip)

Roma, 9 gennaio 2008

Agenda


- **LA CORTE DEI CONTI E LA FINANZA DELLE AUTONOMIE LOCALI**
 - Il ruolo istituzionale della Corte nel controllo della Finanza locale
 - Il contesto di riferimento
 - E-government: obiettivi in Cdc
- **IL PROGETTO SIRTEL**
 - Il passato e il presente
 - I risultati
 - Tante tessere per un unico disegno
- **L'EVOLUZIONE DEL PROGETTO SIRTEL**
 - Il SIRTEL un modello per la Finanza locale
 - Il sistema conoscitivo sulla Finanza locale
- **UN MODELLO PER LA CDC**
 - Il valore aggiunto
 - I passi operativi

Il ruolo istituzionale della Corte nel controllo della Finanza locale

- Controllo preventivo e successivo sulla gestione delle finanze da parte degli Enti Locali
- Verifica equilibri di bilancio
- Controllo legittimità atti
- Referto al Parlamento
- Referto ai Consigli regionali

Il contesto di riferimento: le norme, ...

- D.L. 786/1981 - art. 13 (L. 51/82)
 - Istituzione della Sezione Enti Locali
- D.P.R. n. 194 del 31 Gennaio 1996
 - Modelli e schemi contabili per i rendiconti di province, comuni, unioni di comuni, città metropolitane, comunità montane
- Legge n. 20 del 14 Gennaio 1994
 - Disciplina le attività delle Sezioni Regionali di controllo
- Legge 289/2002 - art. 28 (finanziaria 2003)
 - Acquisizione telematica rendiconti finanziari
- D.M. 24 giugno 2004 e 9 maggio 2006
 - Tempi e modalità per l'acquisizione telematica dei dati contabili di province, comuni, unioni di comuni, comunità montane



Il contesto di riferimento: ... intese, accordi e gruppi di lavoro

- Protocollo d'intesa fra la Cdc ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella PA
- Intesa istituzionale Cdc - RGS
- Adesione della Cdc al progetto "Servizi on line" (CNIPA)
- Gruppo di lavoro sulle esigenze informative delle Sezioni Regionali di controllo

E-government: obiettivi in Corte dei conti

Incremento dell'efficienza dell'azione giudiziaria e amministrativa.


Rafforzamento del ruolo istituzionale, attraverso la revisione dei processi strategici, introducendo:


- semplificazione, razionalizzazione e trasparenza
- tempestività nella raccolta e nel monitoraggio dei dati
- dematerializzazione (utilizzo del documento digitale)



in ambito Finanza locale: il progetto SIRTEL


Il progetto SIRTEL: il passato






Il progetto SIRTTEL: i risultati


Esercizio contabile	Rendiconti Attesi	Peso Finanziario	Rendiconti Pervenuti	%
2004	229	50%	224	98%
2005	584	66%	544	93%
2006	1501	82%	1395	93%
2007	2370	85%	-	-
2008	8204	100%	-	-



Tante “tessere” per un unico “disegno”



L'evoluzione del progetto SIRTREL




L'esigenza di un Sistema Conoscitivo

Il SIRTEL è un sistema tipicamente gestionale a supporto dei processi amministrativi che dispone di un ampio patrimonio dati non ancora completamente sfruttato.




Un Sistema Conoscitivo rende disponibili informazioni sintetiche ed integrate in modo tempestivo, semplice ed intuitivo.

Il Sistema Conoscitivo sulla Finanza locale



Il Sistema Conoscitivo sulla Finanza Locale




Il Sistema Conoscitivo sulla Finanza Locale



- Integrazione di tutte le informazioni in materia di Finanza locale
- Disponibilità di strumenti di analisi sofisticati
- Condivisione delle informazioni e delle analisi
- Tempestività nella disponibilità delle informazioni

Il valore aggiunto per Cdc



Il valore aggiunto per Cdc

- Potenziamento delle funzioni di controllo
- Utilizzo da parte delle Sezioni Regionali di controllo
- Arricchimento informazioni e significato dei Referti
- Cdc come punto di raccordo tra più Istituzioni

Passi operativi

- Realizzazione delle indicazioni recepite dal Gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le esigenze conoscitive e d'informatizzazione delle Sezioni Regionali di controllo
- Coinvolgimento della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni Regionali di controllo nella definizione dei requisiti del Sistema Conoscitivo sulla Finanza locale
- Individuazione di almeno due Sezioni Regionali di controllo pilota
- Predisposizione di strutture organizzative presso le Sezioni Regionali di controllo idonee all'utilizzo ed alla gestione del SIRTEL


Grazie per l'attenzione !

PAGINA BIANCA

Allegato 10

Progetto Servizi On-line SOLe
Comitato Guida
Consiglio di Presidenza
Adunanza 16-17 luglio 2008

PAGINA BIANCA



ORD. 8/PRES/2008



Corte dei Conti

IL PRESIDENTE

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 gennaio 2005, con la quale sono state definite le linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Protocollo d'intesa, in data 3 ottobre 2007, tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Presidente della Corte dei conti, concernente la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Corte dei conti finalizzati, tra l'altro, all'implementazione dei servizi on-line rivolti ai cittadini, alle imprese e ai professionisti che interagiscono con l'Istituto (c.d. progetto on-line S.O.Le);

VISTA la propria "Direttiva generale per l'azione amministrativa - anno 2008";

VISTO il documento, trasmesso con nota in data 26 maggio 2008, con cui il Segretario generale della Corte dei conti, ai fini dell'attivazione e gestione del progetto "Servizi on line" (d'ora in poi "progetto S.O.Le"), segnala l'opportunità di costituire un Comitato guida, composto da almeno tre magistrati e da personale amministrativo con specifiche competenze informatiche ed un Comitato esecutivo, composto da funzionari dell'Istituto;

VISTO il Protocollo d'intesa, in data 23 luglio 2008, tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei conti, concernente la condivisione delle banche dati e la realizzazione di sinergie fra le rispettive attività istituzionali;

Vista la deliberazione n. 294 del 6 agosto 2008, con cui il Consiglio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, ha designato, per la partecipazione al predetto Comitato guida, i consiglieri Angelo Buscema, Massimiliano Minerva e Franco Massi;

CONSIDERATO che l'esposizione di servizi on line da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei principali obiettivi dei

MODULARIO
C.C. 2

Corte dei Conti

prossimi anni nel campo della tecnologia informatica e che la Corte dei conti ha già avviato in questo ambito diversi progetti di natura strategica;

CONSIDERATO che il progetto S.O.Le ha generato grandi attese in ambito pubblico e privato proponendosi quale esperienza pilota nell'ambito della pubblica amministrazione, sia in termini temporali che di contenuto, e che la prima fase del progetto prevede, principalmente, interazioni con la componente giurisdizionale della Corte dei conti, coinvolgendo progressivamente tutti i principali ambiti istituzionali, con impatti sia organizzativi che tecnici;

RITENUTO, a tal fine, di dovere costituire i predetti Comitati quali strutture organizzative cui affidare la gestione del progetto, dalla definizione dei requisiti fino all'effettiva e completa messa in esercizio;

SENTITI il Segretario generale e il Responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

ORDINA

Art. 1

Ai fini dell'attivazione e gestione del progetto S.O.Le sono costituiti un Comitato guida e un Comitato esecutivo.

Art. 2

Il Comitato guida è l'organismo d'indirizzo strategico e di supervisione del progetto ed ha il compito di:

- definire le linee guida e le priorità per l'attuazione del progetto e assicurarne la coerenza con la realtà dell'Amministrazione;
- promuovere la diffusione e l'utilizzo del sistema;
- indirizzare la soluzione per le eventuali criticità che si possono presentare durante lo svolgimento delle attività del progetto.

Il Comitato guida del progetto S.O.Le è così composto:

MODULARIO
C. C. 2

Corte dei Conti

- Angelo Buscema (coordinatore)
- Massimiliano Minerva
- Franco Massi
- Luca Attias
- Michele Melchionda

Art. 3

Il Comitato esecutivo svolge la direzione del progetto con funzioni di coordinamento e di monitoraggio operativo, nonché di ausilio ed approfondimento nei confronti del Comitato guida per questioni di particolare rilevanza.

Il Comitato esecutivo, in particolare, svolge le seguenti attività:

- indirizza le attività progettuali sulla base delle indicazioni del Comitato guida;
- gestisce il piano di progetto (master plan) e lo stato di avanzamento lavori;
- attiva i gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;
- propone le iniziative di comunicazione e di formazione per la diffusione e l'utilizzo di quanto realizzato dal progetto;
- valuta eventuali problemi, i rischi ad essi connessi e propone le relative soluzioni;
- individua gli aspetti strategici, le criticità e i punti aperti da sottoporre all'attenzione del Comitato guida.

Il Comitato esecutivo svolge anche compiti di segreteria tecnica per il Comitato guida ed è così composto:

- Maria Grazia Migliorini - coordinatore applicativo
- Raffaello Melchionda - coordinatore tecnico
- Irene Persi - coordinatore tecnico
- Alessandra Madaro - vice responsabile del progetto

MODULARIO
C.C. 2

Corte dei Conti

Per tutte le attività che prevedono il coinvolgimento dell'Ufficio relazioni con il pubblico, il Comitato esecutivo potrà avvalersi della collaborazione dei signori:

- Arturo Benedetti - Ufficio relazioni con il pubblico
- Stefano Gruppioni - Ufficio relazioni con il pubblico

Il coordinatore del Comitato guida potrà proporre al Segretario generale l'integrazione del Comitato esecutivo con personale proveniente dagli uffici della Corte in relazione a specifiche e motivate esigenze del progetto.

In considerazione dei particolari contenuti innovativi del progetto e della sua complessità tecnico-organizzativa, derivante dal coinvolgimento di tutti i principali sistemi applicativi Corte dei conti e di altre amministrazioni, il Comitato potrà avvalersi delle strutture CONSIP nell'ambito dei profili di collaborazione già attualmente determinati.

Art. 4

L'incarico di componente del Comitato guida e del Comitato esecutivo ha durata triennale ed è rinnovabile.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri finanziari per la Corte dei conti.

- 1 OTT. 2008

Tullio Lanzaro
[Signature]



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ED

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

**per la realizzazione di interventi di sviluppo dei sistemi informativi della Corte
dei Conti**

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il
Presidente della Corte dei Conti

VISTI

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regola la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 19 istitutiva delle Sezioni Giurisdizionali Regionali;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione digitale aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n° 159;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,

anche normative, in materia di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare riferimento alle strutture, alle tecnologie ed ai servizi in rete, nonché allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della diffusione della cultura informatica e digitale;

CONSIDERATO

- che, nell'ambito delle iniziative relative alla digitalizzazione dell'amministrazione pubblica, il contesto normativo, tecnologico ed organizzativo della Corte dei Conti richiede la realizzazione di progetti finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione correlata;
- che il contributo che le tecnologie digitali possono dare costituisce uno dei fattori più incisivi in termini di efficienza dell'azione della giudiziaria ed amministrativa della Corte dei Conti, per i consistenti risparmi che il processo di dematerializzazione e razionalizzazione è in grado di porre in essere;
- che è necessario tradurre in interventi concreti le iniziative di digitalizzazione in atto, con particolare riferimento all'implementazione di servizi on-line rivolti specificatamente ai cittadini ed ai professionisti che interagiscono con la Corte dei Conti relativamente alle attività giurisdizionali;
- che occorre intervenire in termini di semplificazione, razionalizzazione ed efficienza dell'azione della giustizia contabile, provvedendo altresì all'informatizzazione dei processi di servizio ed al funzionamento ed all'evoluzione dei sistemi informativi dei vari gradi di giudizio;
- che è necessario migliorare la capacità di gestione degli uffici della Corte dei Conti, sia per ridurne i costi, sia per accrescere l'efficacia e la trasparenza della loro azione e corrispondere meglio alle esigenze degli utenti in materia di amministrazione della giustizia contabile;
- che il programma complessivo di informatizzazione della Corte dei conti è orientato al conseguimento delle linee strategiche del Ministro per le riforme e le innovazioni nella

Pubblica Amministrazione che ha individuato, tra i sette obiettivi strategici del Governo in tema di innovazione, quello del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione per ottenere un forte cambiamento organizzativo e gestionale e per favorire il ciclo di convergenza digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;

- che l'azione della Corte dei conti è volta alla semplicità di fruizione dei servizi da parte dei cittadini.

RITENUTO OPPORTUNO

- concordare una linea di intervento congiunta tra il Ministro per le riforme e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei conti, consapevoli della forte incisività ed efficacia di un impegno sinergico atto a concentrare le risorse su obiettivi mirati, al fine di consentire iniziative coordinate ed efficaci per l'intero contesto sociale;
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi progettuali individuati;
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità)

1. Le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a individuare soluzioni e strumenti per realizzare un programma complessivo di informatizzazione del sistema di gestione dei procedimenti contabili della Corte dei conti.
2. L'iniziativa prevede l'individuazione di modalità, tempi e risorse per pianificare interventi di informatizzazione dei procedimenti di giustizia contabile per lo sviluppo delle seguenti linee di azione prioritarie :
 - a) implementazione di servizi on-line per i cittadini e le imprese;

- b) implementazione di servizi on-line di ausilio ai professionisti;
- c) potenziamento delle banche dati giurisprudenziali per la consultazione dell'archivio informatizzato delle decisioni di merito.

ART. 2*(Risorse finanziarie)*


1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità.

ART. 3*(Attuazione dell'intesa)*


1. Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Presidente della Corte dei Conti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla stipula di un accordo di servizio tra le strutture per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi operativi e finanziari specifici.

Roma, li - 3 OTT. 2007

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella pubblica amministrazione



Il Presidente della Corte dei Conti





Corte dei Conti
Il Segretario generale

Al Signor
Presidente del Consiglio di Presidenza
Prof. Tullio LAZZARO

OGGETTO: Progetto Servizi Online SOLE

Al fine di dare concreta attuazione all'Accordo tra la Presidenza della Corte ed il Ministero per la Funzione Pubblica, sottoscritto il 3 ottobre 2007, concernente l'esposizione "online" dei principali servizi istituzionali offerti dalla Corte stessa, si ritiene opportuno costituire due gruppi di lavoro: un Comitato guida (del quale potrebbero far parte tre magistrati della Corte) ed un Comitato esecutivo (composto da funzionari dell'Istituto), incaricati, rispettivamente, di dirigere e gestire il progetto.

Per le determinazioni di competenza del Consiglio di Presidenza, allego un appunto sul progetto di cui trattasi, nel quale è formulata anche la proposta che a detto Comitato guida siano chiamati a partecipare i Consiglieri Angelo Buscema, Franco Massi e Massimiliano Minerva quali Magistrati particolarmente preparati nella scienza informatica.

Raffaele Maglietta

51-

Il progetto Servizi OnLine SOLe

L'esposizione di servizi online da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta uno dei principali obiettivi strategici nel campo IT dei prossimi anni; il nostro Istituto ha avviato in questo ambito diversi progetti di natura strategica.

In particolare, l'accordo sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti e il Ministro per la Funzione Pubblica il 3 ottobre 2007, prevede l'esposizione online dei principali servizi istituzionali offerti dalla Corte dei conti, sia in modalità fruibile direttamente dai cittadini, dalle amministrazioni e dai professionisti interessati, sia in modalità applicativa, cioè esposti nel contesto della Cooperazione applicativa (SPCoop).

Il progetto ha generato grandi attese sia in ambito pubblico che privato e si propone quale progetto pilota nell'ambito della P.A. sia in termini temporali che di contenuto; la prima fase del progetto prevede, principalmente, interazioni con la componente Giurisdizione della Corte, ma, collocandosi per sua stessa natura in maniera trasversale coinvolgerà progressivamente tutti i principali ambiti istituzionali, con un considerevole impatto sia organizzativo che tecnico.

L'Istituto dovrà conseguentemente costituire adeguate strutture organizzative in grado di coinvolgere il consenso delle componenti istituzionali di volta in volta interessate; tali strutture saranno inoltre responsabili del governo e dell'indirizzo strategico del progetto, nonché dell'effettiva conduzione durante la durata dello stesso, dalla definizione dei requisiti fino all'effettiva e completa messa in esercizio.

Si propone, quindi, la costituzione di due organismi permanenti: un **Comitato guida** e un **Comitato esecutivo**, il primo con compiti di indirizzo strategico, di governo e di supervisione del progetto; il secondo con compiti di direzione progettuale e coordinamento.

In particolare:

COMITATO GUIDA

Il Comitato Guida rappresenterebbe l'organo d'indirizzo strategico e di supervisione del progetto, potrebbe essere composto da un numero ristretto di membri permanenti con il compito di:

- definire le linee guida e le priorità per l'attuazione del progetto e assicurarne la coerenza con la realtà dell'Amministrazione;
- promuovere la diffusione e l'utilizzo del sistema;
- indirizzare la soluzione per le eventuali criticità che si possono presentare durante lo svolgimento delle attività del progetto.

Potrebbero venir chiamati a farne parte:

- il cons. Angelo Buscema (coordinatore)
- il cons. Franco Massi
- il cons. Massimiliano Minerva
- l'ing. Luca Attias
- il sig. Michele Melchionda

La composizione del comitato potrà essere integrata con altri membri di volta in volta interessati dalla realizzazione del progetto.

COMITATO ESECUTIVO

Al comitato esecutivo verrebbe affidata la Direzione di progetto con funzioni di coordinamento e di monitoraggio operativo sul progetto, nonché di ausilio ed approfondimento nei confronti del Comitato Guida per questioni di particolare rilevanza.

Il Comitato Esecutivo, in particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- indirizzare le attività progettuali sulla base delle indicazioni del Comitato;
- gestire il Piano di progetto (master plan) e lo Stato di avanzamento lavori;
- attivare gruppi di lavoro per lo svolgimento di specifiche attività progettuali;
- proporre le iniziative di comunicazione e di formazione per la diffusione e l'utilizzo di quanto realizzato dal progetto;
- valutare eventuali problemi, i rischi ad essi connessi e proporre soluzioni;

- individuare gli aspetti strategici, le criticità e i punti aperti da sottoporre all'attenzione del Comitato Guida.

Il Comitato Esecutivo dovrà anche assolvere alle funzioni di Segreteria tecnica per il Comitato Guida.

Potrebbero essere chiamati a farne parte in qualità di membri permanenti i signori:

- dott.ssa Maria Grazia Migliorini - coordinatore applicativo
- dott. Raffaello Melchionda - coordinatore tecnico
- dott.ssa Irene Persi – coordinatore tecnico
- dott.ssa Alessandra Madaro - vice responsabile del progetto

Per tutte le attività che prevedono il coinvolgimento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico il Comitato Esecutivo potrà avvalersi della collaborazione dei signori;

- sig. Arturo Benedetti - Ufficio Relazioni con il pubblico
- sig. Stefano Gruppioni – Ufficio Relazioni con il pubblico

I particolari contenuti innovativi del progetto e la sua complessità organizzativa, derivante dal coinvolgimento di tutti i principali sistemi applicativi Corte dei conti e di altre amministrazioni, richiederanno un forte coinvolgimento delle figure CONSIP ritenute proficue per un corretto supporto all'evoluzione del progetto.

PAGINA BIANCA

Allegato 11

Protocollo d'intesa
tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella
Pubblica Amministrazione
e la Corte dei Conti
per la condivisione delle banche dati
sottoscritto il 3 ottobre 2007

PAGINA BIANCA

MODULARIO
P. C.N. 194*Il Presidente del Consiglio dei Ministri***PROTOCOLLO D'INTESA**

TRA

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE**

ED

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI**per la condivisione delle banche dati e
per la realizzazione di sinergie fra le rispettive attività istituzionali**

VISTI

- il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministro per le riforme e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei Conti, stipulato in data 3 ottobre 2007;
- l'articolo 3, commi da 60 a 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica relative al lavoro pubblico, all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, ai sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica, di sviluppo della società dell'informazione e delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese, con particolare

MODULARIO
P. C. M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

riferimento alle strutture, tecnologie e servizi in rete, allo sviluppo dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione della cultura informatica e digitale;

- la deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti n. 229/CP/2008, in data 19 giugno 2008, recante modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione delle SS. RR. N. 14 in data 16 giugno 2000;

CONSIDERATO

- che, nell'ambito delle iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, l'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica compiti ispettivi di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi;

- che ai sensi dell'art. 100 della Costituzione la Corte dei Conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, svolge un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, svolti in posizione di piena indipendenza, garantendo perciò, con assoluta imparzialità, la valutazione complessiva della economicità/efficienza dell'azione amministrativa e dell'efficacia dei servizi erogati, ivi inclusa la "trasparenza" quale corollario del principio di "buon andamento" dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), a tutela anche dei principi della responsabilità amministrativa (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), della armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica (artt. 117 e 119 Cost.);

- che la legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha introdotto una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria;

- che in base a quanto considerato dal precedente protocollo d'intesa, stipulato fra le parti, è essenziale favorire la convergenza digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie;

- che le azioni della Corte dei Conti e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, pur nella reciproca indipendenza, sono volte al medesimo scopo di garanzia del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.) e della responsabilità amministrativa (art. 28 Cost.);

- che è opportuno avviare dei processi sinergici di monitoraggio e sanzione degli abusi e delle violazioni delle norme disciplinari da parte dei pubblici dipendenti, anche allo scopo di favorire

MODULARIO
P. C. M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

un più adeguato funzionamento degli uffici di disciplina delle amministrazioni e una più stretta vigilanza sul corretto operato dei dirigenti pubblici, anche in previsione delle future normative attualmente in corso di esame presso il Parlamento;

RITENUTO OPPORTUNO

- concordare una linea di intervento congiunta tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei Conti, consapevoli della forte incisività di un impegno comune, al fine di consentire iniziative coordinate ed efficaci per i cittadini e per il contenimento della spesa pubblica;
- definire le modalità operative per la realizzazione degli interventi progettuali individuati;
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative e gli impegni prioritari di competenza che potranno, successivamente, essere ulteriormente integrati e coordinati tra di loro,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

(Finalità)

1. Le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione volto a condividere - tenuto conto anche delle richieste informative che giungono dal Parlamento - strategie comuni di controllo e progressiva riduzione delle consulenze, nonché delle violazioni delle norme disciplinari da parte dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo alla gestione delle assenze dai luoghi di lavoro e al comportamento delle amministrazioni in tema di provvedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti oggetto di procedimenti penali.
2. L'iniziativa prevede:
 - a) la condivisione delle rispettive banche - dati;
 - b) incontri periodici per coordinare le rispettive strategie di controllo in merito alle problematiche di cui al c. 1;
 - c) la presenza di un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica tra le parti audite in caso di indagini di controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti in relazione a violazioni disciplinari e relativi procedimenti nell'ambito della pubblica amministrazione;
 - d) una comune attività di monitoraggio e coordinamento delle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda il funzionamento dei rispettivi uffici competenti in materia disciplinare;
 - e) il seguito delle iniziative di potenziamento delle banche dati giurisprudenziali per la consultazione dell'archivio informatizzato delle decisioni di merito, già sancito dal precedente protocollo di intesa.

MODULARIO
P. C. M. 194*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ART. 2

(Risorse finanziarie)

1. Le parti si impegnano ad individuare le fonti di finanziamento per l'attuazione della presente intesa nell'ambito delle rispettive disponibilità.


ART. 3

(Attuazione dell'intesa)


1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Presidente della Corte dei Conti si avvalgono delle proprie strutture per l'attuazione del presente protocollo e per le attività di verifica e monitoraggio delle iniziative. A tal fine si procederà alla stipula di un accordo di servizio tra le strutture per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi operativi e finanziari specifici.

Roma, lì 23 luglio 2008

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione



Il Presidente della Corte dei Conti



Allegato 12

Dichiarazione congiunta
di cooperazione tra la
Corte dei Conti europea
e la Corte dei Conti italiana
sottoscritta il 27 giugno 2008

PAGINA BIANCA



Al Presidente della Corte dei Conti

Vitor CALDEIRA
Presidente della
Corte dei Conti Europea
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Lussemburgo

Signor Presidente,

ho ricevuto, con piacere, la Sua lettera e La ringrazio per le cortesi espressioni che ha avuto l'amabilità di indirizzare alla mia persona e all'Istituto che presiedo.

Ho l'onore di trasmetterLe il testo del documento sottoscritto a Roma il 27 giugno 2008 e con l'occasione desidero, a mia volta, esprimere la completa disponibilità, nel segno di una fattiva intesa tra le nostre Istituzioni superiori di controllo, sulla via della collaborazione reciproca.

Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia profonda stima.

Tullio Lazzaro



Il Presidente della Corte dei Conti

Nell'attuale momento storico che vede l'affacciarsi di modifiche importanti della complessiva architettura istituzionale italiana, l'attribuzione di nuove e maggiori competenze alla Corte dei Conti comporta per quest'ultima, io credo, anche il prendere maggiormente coscienza dei propri compiti di controllo in tema di finanza comunitaria.

È evidente, infatti, che l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea comporta anche una serie di obblighi e di vincoli in particolare per quanto attiene alle funzioni proprie della Corte, con riguardo al patto di stabilità, al principio di equilibrio del bilancio — sempre più fortemente, quest'ultimo, tutelato dalla Corte di Giustizia — alla lotta alle frodi comunitarie, all'impiego e sana gestione dei fondi comunitari.

È, tra l'altro, anche interesse strategico del Paese che la Corte si impegni a fondo su tali temi, e sulle connesse problematiche relative al controllo sulle competenti Amministrazioni italiane, poiché è noto che fondi comunitari assegnati all'Italia e da questa non utilizzati per cause, il più delle volte, d'ordine burocratico vengono poi destinati ad altri Paesi, con grave perdita di risorse finanziarie che potrebbero dare un contributo non secondario allo sviluppo.


È perciò di grande importanza che la Corte possa avere uno stretto rapporto, istituzionale ed operativo, con la Corte dei Conti europea che è il naturale e generale organo di controllo sulle risorse comunitarie anche in

vista di un successivo, auspicabile, sviluppo di rapporti con le Istituzioni Europee.

Sento pertanto di dover esprimere un vivo e sentito ringraziamento al Presidente della Corte dei Conti europea, dott. Vitor da Silva Caldeira, nonché al membro italiano della stessa Corte – Presidente Massimo Vari – che con squisita sensibilità istituzionale hanno reso possibile l'adozione del protocollo di intesa, qui unito, redatto in doppio originale in lingua italiana ed in lingua francese.

Roma, 27 giugno 2008

Tullio Lazzaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tullio Lazzaro', with a long, sweeping flourish extending downwards and to the right.

Déclaration conjointe à l'issue de la rencontre d'étude sur :


*“La coopération entre la Cour des comptes européenne et la Cour des comptes italienne.
Examen comparé de la méthodologie et des procédés
de contrôle”*

A l'issue du séminaire du 27 juin 2008, les Présidents de la Cour des comptes européenne et de la Cour des comptes italienne, ayant constaté une large convergence de vues sur l'analyse des problématiques et des orientations opérationnelles conséquentes, sachant que la liaison entre les Institutions nationales et communautaires revêt une importance essentielle en vue du meilleur déroulement des fonctions inhérentes à la légalité, régularité et bonne gestion des finances publiques:

s'accordent sur l'opportunité de renforcer la coopération bilatérale entre les deux Institutions pour donner une meilleure efficacité au contrôle des fonds communautaires au bénéfice des citoyens de l'Union européenne, compte tenu de l'article 248 du Traité CE et dans la ligne des résolutions du Comité de contact des Présidents des Institutions supérieures de contrôle de Stockholm (5-6 décembre 2005) et de Varsovie (11-12 décembre 2006).

A cet effet, dans le respect des compétences de chaque Institution, **souhaitent** que des contrôles conjoints ou coordonnés soient mis en place sur des thèmes spécifiques d'enquêtes, au travers de : l'application de méthodes de travail concordées, l'échange d'informations pertinentes pour les objectifs programmés, les vérifications *sur place* réalisées de commun accord. La diffusion des résultats des contrôles suivra les mandats respectifs de chaque Institution.

En vue de tels objectifs, **conviennent** de prévoir dans la programmation 2009 une activité de contrôle sur la bonne gestion financière, relative aux fonds structurels - clôture de la programmation 2000-2006 - dont les modalités spécifiques seront définies conjointement, en tenant compte des recommandations du groupe de travail chargé d'élaborer des «normes d'audit communes et des critères d'audit comparables», institué par le Comité de contact à Varsovie.



Luca




per copia conforme

Dichiarazione congiunta in esito all'incontro di studio su:

*"La cooperazione fra Corte dei conti europea e Corte dei conti italiana.
Esame comparato delle metodologie e dei procedimenti di controllo"*

A conclusione del seminario, i Presidenti della Corte dei conti europea e della Corte dei conti italiana, nel registrare una larga coincidenza di vedute sull'analisi delle problematiche e sull'individuazione dei conseguenti indirizzi operativi, nel cui ambito riveste essenziale rilievo il raccordo fra le Istituzioni nazionali e comunitarie, in vista del migliore svolgimento delle funzioni attinenti alla legalità, regolarità e sana gestione delle finanze pubbliche,

concordano sull'opportunità di rafforzare la cooperazione bilaterale fra le due Istituzioni per dare maggiore efficacia al controllo dei fondi comunitari a beneficio dei cittadini dell'Unione, tenuto conto dell'art. 248 del Trattato CE ed in linea con le risoluzioni del Comitato di Contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo di Stoccolma (del 5-6 dicembre 2005) e di Varsavia (dell'11-12 dicembre 2006).

A tal fine, pur nel rispetto delle reciproche competenze, auspicano lo svolgimento di controlli congiunti o coordinati su specifici temi d'indagine, da realizzare attraverso: l'applicazione di metodologie condivise e di procedure di lavoro concordate, lo scambio di informazioni rilevanti per gli obiettivi programmati, le verifiche *in loco* attuate di comune intesa. La diffusione degli esiti dei controlli svolti seguirà le procedure proprie di ciascuna Istituzione.

In vista di tali obiettivi convengono di prevedere nella programmazione 2009 una attività di controllo sulla sana gestione finanziaria, relativa ai fondi strutturali, - chiusura della programmazione 2000-2006 - le cui specifiche modalità saranno definite congiuntamente, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro incaricato di elaborare 'norme di controllo comuni e criteri di controllo comparabili', istituito dal Comitato di contatto a Varsavia.



Carlo G. Conti
per copia conforme

PAGINA BIANCA

Allegato 13

Dichiarazione INTOSAI
sui principi guida
del controllo delle
finanze pubbliche
Lima - 17-26 ottobre 1977

PAGINA BIANCA

INTOSAI

* Ufficio Relazioni Internazionali e Comunitarie - maggio 2007 *

**IX CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI
SUPERIORI DI CONTROLLO
(Lima - Perù - 17-26 ottobre 1977)**

**DICHIARAZIONE DI LIMA SUI PRINCIPI GUIDA
DEL CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE**

DICHIARAZIONE DI LIMA SUI PRINCIPI GUIDA DEL CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE

Preambolo

Il IX Congresso dell' Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Controllo - INTOSAI riunito a Lima

considerato

- che l'impiego razionale ed efficiente dei fondi pubblici costituisce una delle condizioni essenziali per assicurare la corretta gestione delle pubbliche finanze e l'efficacia delle decisioni delle competenti autorità;
- che per conseguire questo obiettivo è indispensabile che ogni Stato abbia una Istituzione superiore di controllo delle finanze pubbliche, la cui indipendenza sia garantita dalla legge;
- che tali Istituzioni sono ancora più necessarie da quando lo Stato ha esteso la propria attività a settori socio-economici, al di là, quindi, del tradizionale ambito finanziario;
- che le finalità specifiche del controllo delle finanze pubbliche, cioè l'efficace ed appropriata utilizzazione dei fondi pubblici, la ricerca di una sana gestione finanziaria, la regolarità dell'azione amministrativa e la comunicazione delle informazioni alle autorità pubbliche e alla cittadinanza - mediante la pubblicazione di rapporti obiettivi, sono necessari per la stabilità e lo sviluppo degli Stati in conformità ai fini delle Nazioni Unite;
- che, nel corso dei precedenti Congressi internazionali delle Istituzioni superiori di controllo, le Assemblee plenarie hanno approvato risoluzioni la cui diffusione è stata approvata da tutti i Paesi partecipanti

decide

- di pubblicare e diffondere il documento intitolato "Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche".

I. GENERALITÀ

Sezione 1. Scopo del controllo

Il controllo è principio immanente all'amministrazione delle finanze pubbliche poiché la gestione dei fondi pubblici è fiduciaria.

Il controllo non è fine a se stesso, bensì rappresenta una componente indispensabile di un sistema di regole che deve evidenziare tempestivamente le deviazioni dalla norma e le violazioni dei principi di legalità, di efficienza, di efficacia ed economicità dell'amministrazione finanziaria, in modo da consentire tempestivamente: l'applicazione di provvedimenti correttivi nei casi specifici; il

riconoscimento della propria responsabilità da parte dell'organo responsabile; il risarcimento dei danni o l'adozione di provvedimenti che rendano in futuro impossibile, o perlomeno estremamente difficile, la ripetizione di tali violazioni.

Sezione 2. Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo "a priori" o preventivo è la verifica prima del fatto dell'attività amministrativa o finanziaria; Il controllo "a posteriori" o successivo è una verifica successiva al fatto.

2. Un efficace controllo preventivo è indispensabile per una sana gestione dei fondi pubblici affidati allo Stato. Può essere effettuato sia da un'Istituzione superiore di controllo sia da altre istituzioni di controllo

3. Il controllo preventivo esercitato da una Istituzione superiore di controllo presenta il vantaggio di poter impedire il danno prima che questo si verifichi, ma ha lo svantaggio di creare un sovraccarico di lavoro e incertezza in merito alle responsabilità previste dal diritto pubblico. Il controllo successivo esercitato da un'Istituzione superiore di controllo evidenzia la responsabilità degli organi responsabili; esso può condurre al risarcimento dei danni e può prevenire il ripetersi delle infrazioni.

4. L'esercizio del controllo preventivo da parte dell'Istituzione superiore di controllo dipende dalla situazione legislativa, dalle condizioni e dalle necessità proprie di ciascun Paese. Il controllo a posteriori è compito indispensabile di ciascuna Istituzione superiore di controllo indipendentemente dall'esercizio del controllo preventivo.

Sezione 3. Controlli interni ed esterni

1. I servizi di controllo interno sono costituiti nell'ambito delle singole amministrazioni pubbliche, mentre i servizi di controllo esterno non fanno parte della struttura organizzativa degli organismi sottoposti al controllo. Le Istituzioni superiori di controllo sono servizi di controllo esterno

2. I servizi di controllo interno sono necessariamente subordinati al dirigente dell'organo di cui fanno parte. Nonostante ciò, essi devono godere della più ampia indipendenza funzionale ed organizzativa possibile, nell'ambito della struttura organizzativa in cui sono inquadrati.

3. L'Istituzione superiore di controllo, in quanto controllore esterno, ha il compito di verificare l'efficacia del controllo interno. Una volta riconosciuta l'efficacia dei servizi di controllo interno, fatto salvo il diritto della Istituzione superiore di controllo di effettuare un controllo globale, occorrerà perseguire la divisione o attribuzione di compiti e la collaborazione più proficua tra l'Istituzione superiore di controllo e i servizi di controllo interno.

Sezione 4. Controllo di legittimità, di regolarità e di gestione

1. Il tradizionale compito delle Istituzioni superiori di controllo è costituito dal controllo di legittimità e di regolarità della gestione finanziaria e della contabilità
2. Accanto a questo controllo, che mantiene inalterata la sua rilevanza, vi è, non meno importante, quello – controllo di gestione – orientato all'esame dei risultati, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il controllo di gestione non è limitato ad operazioni finanziarie specifiche, bensì è esteso a tutto l'insieme delle attività della pubblica amministrazione, inclusi i sistemi organizzativi e amministrativi.
3. Gli obiettivi del controllo della Istituzione superiore di controllo - la legittimità, la regolarità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione finanziaria - sono in linea di principio di eguale importanza. L'Istituzione superiore di controllo può, però, nella fattispecie concreta, attribuire preminenza ad uno di questi.

II. INDIPENDENZA

Sezione 5. Indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo

1. L'Istituzione superiore di controllo può svolgere i propri compiti efficacemente e con obiettività solo se si trova in una condizione di indipendenza nei confronti dell'organo sottoposto a controllo e sia al riparo da influenze esterne.
2. Benché le Istituzioni dello Stato non possono essere da esso completamente indipendenti, essendone parte, l'Istituzione superiore di controllo deve godere dell'indipendenza funzionale ed organizzativa necessaria per l'adempimento dei propri compiti.
3. Le Istituzioni superiori di controllo ed il livello di indipendenza loro necessario devono trovare fondamento nella Costituzione; la regolamentazione del dettaglio può essere lasciata alle leggi ordinarie. In particolare, una Corte suprema deve assicurare l'adeguata tutela legale contro interferenze di qualsiasi genere nell'indipendenza e nelle competenze di controllo della Istituzione superiore.

Sezione 6. Indipendenza dei membri e dei funzionari delle Istituzioni superiori di controllo

1. L'indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo è intimamente connessa con l'indipendenza dei suoi membri. Per membri si intendono coloro che hanno poteri decisionali e che devono rendere conto delle decisioni prese a terzi: cioè, o i membri di un organo collegiale dotato di poteri decisionali, o il capo di una Istituzione superiore di controllo ad organizzazione monocratica.
2. L'indipendenza dei membri deve essere garantita dalla Costituzione. In particolare, anche le procedure di rimozione dall'ufficio devono essere stabilite dalla Costituzione e non debbono pregiudicare l'indipendenza dei membri. I metodi di nomina e di rimozione dei membri dipendono dalla struttura costituzionale dei singoli Stati.

3. Per quanto concerne la loro carriera professionale, i funzionari delle Istituzioni superiori di controllo non devono essere influenzati dagli organi controllati e non devono trovarsi in una condizione di dipendenza da questi.

Sezione 7. Indipendenza finanziaria delle Istituzioni superiori di controllo

1. Le Istituzioni superiori di controllo devono essere dotate dei mezzi finanziari che rendano loro possibile l'adempimento dei propri compiti.

2. Le Istituzioni superiori di controllo devono avere la possibilità, se del caso, di richiedere direttamente all'organo che approva il bilancio nazionale i mezzi finanziari necessari.

3. Le Istituzioni superiori di controllo devono poter disporre liberamente dei fondi ad esse destinati in un apposito capitolo di bilancio.

III. RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, IL GOVERNO E L'AMMINISTRAZIONE

Sezione 8. Rapporti con il Parlamento

L'indipendenza riconosciuta alle Istituzioni superiori di controllo dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie garantisce un ampio livello di iniziativa e autonomia anche quando operano per conto del Parlamento ed eseguono i controlli da esso richiesti. La Costituzione deve regolare il rapporto tra le Istituzioni superiori di controllo e il Parlamento sulla base delle condizioni e delle esigenze di ciascun Paese.

Sezione 9. Rapporti con il Governo e l'Amministrazione

Le Istituzioni superiori di controllo controllano le attività del governo, delle autorità amministrative e degli altri organi subordinati. Ciò non significa, tuttavia, subordinazione del governo all'Istituzione superiore di controllo. In particolare, il Governo assume la piena responsabilità per le proprie azioni od omissioni e non può esimersi da tali responsabilità facendo riferimento ai risultati del controllo - a meno che essi abbiano assunto la forma di giudizi esecutivi e giuridicamente validi - e ai pareri degli esperti dell'Istituzione superiore di controllo.

IV. POTERI DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO

Sezione 10. Poteri di indagine

1. Le Istituzioni superiori di controllo devono avere libero accesso a tutti i registri e i documenti concernenti la gestione finanziaria e devono avere il diritto di richiedere, oralmente o per iscritto, agli organi del servizio sottoposto al controllo tutte le informazioni ritenute necessarie.

2. L'Istituzione superiore di controllo decide, nella fattispecie concreta, se è più



conveniente eseguire il controllo presso la sede dell'organo da controllare, oppure presso la sede propria.

3. La legge o l'Istituzione superiore di controllo fissano, nei singoli casi, i termini per fornire all'Istituzione le informazioni, i documenti e i registri, ivi compreso il conto consuntivo.

Sezione 11. Seguito ai rilievi delle Istituzioni superiori di controllo

1. Gli organi sottoposti al controllo devono esprimere il loro parere sui rilievi delle Istituzioni superiori di controllo entro i termini fissati in generale dalla legge o, in casi singoli, dall'Istituzione superiore di controllo e rendere noti i provvedimenti presi in conformità ai suddetti rilievi.

2. A meno che i rilievi dell'Istituzione superiore di controllo non abbiano assunto la forma di giudizi esecutivi e giuridicamente validi, l'Istituzione superiore di controllo deve avere il diritto di rivolgersi all'autorità competente a prendere i necessari provvedimenti e di richiedere all'organo responsabile di accettare la propria responsabilità.

Sezione 12. Attività di consulenza ed altre forme di collaborazione

1. Le Istituzioni superiori di controllo possono, se necessario, mettere a disposizione del Parlamento e dell'Amministrazione la loro competenza professionale sotto forma di pareri di esperti, ivi compresi quelli concernenti proposte di legge e regolamenti in materia finanziaria. Le autorità amministrative si assumono pienamente la responsabilità di accettare o rifiutare i pareri espressi; inoltre, questo compito supplementare non deve anticipare i futuri risultati del controllo delle Istituzioni superiori di controllo, né interferire con l'efficacia di tale controllo.

2. Le norme per adeguati, e per quanto possibile uniformi, procedimenti contabili devono essere adottate soltanto previo parere favorevole dell'Istituzione superiore di controllo.

V. METODI DI CONTROLLO, PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO, SCAMBIO INTERNAZIONALE DI ESPERIENZE

Sezione 13. Metodi e procedure di controllo

1. Le Istituzioni superiori di controllo esercitano la loro attività di controllo secondo un programma da esse stesse elaborato. Resta salvo il diritto di determinati organi dello Stato di richiedere controlli specifici.

2. Poiché raramente un controllo può essere totale, le Istituzioni superiori di controllo devono utilizzare, come regola generale, un sistema di controllo a campione. Il campione, però, deve essere scelto sulla base di un modello dato ed essere sufficientemente ampio da rendere possibile il giudizio sulla qualità e la

regolarità della gestione finanziaria.

3. I metodi di controllo devono essere adattati ai progressi delle scienze e delle tecniche relative alla gestione finanziaria.

4. È opportuno che le Istituzioni superiori di controllo elaborino manuali di controllo a disposizione dei revisori.

Sezione 14. Personale addetto al controllo

1. I membri ed il personale delle Istituzioni superiori di controllo addetti al controllo devono possedere la capacità professionale e l'integrità morale necessarie al miglior espletamento dei propri compiti.

2. In sede di assunzione del personale addetto al controllo, le Istituzioni superiori di controllo devono richiedere cultura e capacità superiori alla media, nonché adeguata esperienza professionale.

3. Le Istituzioni superiori di controllo devono prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità professionali teoriche e pratiche dei propri membri e del personale addetto al controllo attraverso programmi di formazione a livello interno, universitario ed internazionale. Tale sviluppo deve essere sostenuto con tutti i possibili mezzi finanziari ed organizzativi e andare al di là del tradizionale quadro di conoscenze giuridiche, economiche e contabili e riguardare anche altre tecniche di gestione aziendale, compresa l'informatica.

4. Per assicurarsi un personale di controllo di eccellente qualità, le retribuzioni devono essere commisurate ai particolari requisiti richiesti.

5. Qualora siano richieste conoscenze tecniche particolari, non in possesso del personale di controllo, le Istituzioni superiori di controllo potranno ricorrere all'opera di esperti esterni.

Sezione 15. Scambio internazionale di esperienze

1. Lo scambio internazionale di idee ed esperienze nell'ambito INTOSAI è un efficace mezzo per aiutare le Istituzioni superiori di controllo nello svolgimento dei loro compiti.

2. Questo scambio è stato finora attuato mediante congressi, seminari di formazione organizzati in collaborazione con le Nazioni Unite e con altre istituzioni, gruppi di lavoro regionali e la pubblicazione di una rivista specializzata.

3. È auspicabile un ampliamento ed una intensificazione di questi sforzi ed attività. È essenziale l'elaborazione di una terminologia uniforme del controllo delle finanze pubbliche sulla base del diritto comparato.

VI. RELAZIONI

Sezione 16. Relazione al Parlamento ed all'opinione pubblica

1. La Costituzione deve riconoscere all'Istituzione superiore di controllo il diritto ed il dovere di riferire, una volta l'anno e in maniera indipendente, sui risultati della propria attività al Parlamento o a ogni altro organo pubblico competente; la relazione deve essere pubblicata. In tal modo sarà garantita la più ampia informazione e discussione e favorita l'attuazione delle osservazioni formulate dall'Istituzione superiore di controllo.
2. L'Istituzione superiore di controllo deve poter riferire sui risultati di controlli di particolare importanza e rilievo anche al di fuori della relazione annuale.
3. La relazione annuale deve normalmente riguardare l'intera attività delle Istituzioni superiori di controllo; soltanto in caso di interessi meritevoli di protezione o protetti dalla legge, l'Istituzione superiore di controllo deve ponderatamente decidere tra questi interessi e l'interesse alla pubblicazione.

Sezione 17. Elaborazione della relazione

1. Le relazioni devono presentare i fatti e la loro valutazione in modo chiaro e obiettivo e limitarsi all'essenziale. La terminologia delle relazioni deve essere precisa e facile da comprendere per tutti.
2. L'Istituzione superiore di controllo deve tenere in debita considerazione il punto di vista degli organismi controllati in merito ai risultati del controllo.

VII. COMPETENZE DI CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO**Sezione 18. Fondamento costituzionale delle competenze di controllo; controllo della gestione delle finanze pubbliche**

1. Le competenze di controllo basilari delle Istituzioni superiori di controllo devono essere enunciate nella Costituzione; la legge ordinaria può regolarne le modalità di esercizio.
2. La formulazione concreta delle norme relative alle competenze di controllo delle Istituzioni superiori di controllo dipende dalle condizioni ed esigenze dei singoli Paesi.
3. Il complesso della gestione finanziaria pubblica deve essere sottoposto al controllo delle Istituzioni superiori di controllo, indipendentemente dal se e dal come trovi riscontro nel bilancio generale dello Stato. L'esclusione di operazioni di gestione finanziaria dal bilancio nazionale non deve comportare che tali operazioni siano esenti dal controllo delle Istituzioni superiori di controllo.
4. Le Istituzioni superiori di controllo devono promuovere, attraverso i loro

controlli, la più chiara e semplice possibile definizione della classificazione del bilancio e dei sistemi contabili.

Sezione 19. Controllo di organi amministrativi statali e di altre istituzioni all'estero

1. Anche gli organi dell'amministrazione statale e le altre istituzioni aventi sedi all'estero devono essere sottoposti, di norma, al controllo delle Istituzioni superiori di controllo. In sede di controllo di tali organismi si deve tener conto dei limiti posti dal diritto internazionale; tuttavia, nei casi giustificati e in conformità con l'evoluzione del diritto internazionale, tali limiti devono essere ridotti.

Sezione 20. Controllo sulle entrate fiscali

1. Le Istituzioni superiori di controllo devono poter esercitare un controllo quanto più ampio possibile sulla riscossione delle entrate fiscali e, a questo scopo, deve essere loro consentito di esaminare i fascicoli fiscali individuali.

2. Il controllo delle entrate fiscali è innanzitutto un controllo di legittimità e di regolarità; ma, in sede di verifica dell'applicazione delle norme fiscali, l'Istituzione superiore di controllo deve controllare anche l'organizzazione e l'efficienza della riscossione delle imposte, il raggiungimento delle previsioni di entrata e, se del caso, deve proporre all'organo legislativo il miglioramento della normativa.

Sezione 21. Controllo su contratti e sui lavori pubblici

1. Le considerevoli spese destinate dalle autorità pubbliche ai contratti e ai lavori pubblici giustificano un controllo particolarmente approfondito dei fondi utilizzati.

2. La gara pubblica è la procedura da preferirsi per ottenere l'offerta più conveniente per prezzo e qualità. Qualora la scelta non è basata su una gara pubblica, l'Istituzione superiore di controllo deve accertarne le ragioni.

3. L'Istituzione superiore di controllo, in sede di controllo dei lavori pubblici, deve promuovere la definizione di norme adeguate per regolamentare l'amministrazione dei lavori pubblici.

4. Il controllo sui lavori pubblici deve riguardare non solo la regolarità dei pagamenti, ma anche l'efficienza della gestione e la qualità dei lavori di costruzione.

Sezione 22. Controllo delle installazioni per l'elaborazione elettronica dei dati

I cospicui mezzi impiegati per le installazioni per l'elaborazione elettronica dei dati giustificano controlli adeguati. Tali controlli devono basarsi sull'analisi dei sistemi e coprire aspetti quali: la pianificazione del fabbisogno; l'utilizzazione economica delle apparecchiature di elaborazione dei dati; l'impiego di personale con

adeguata qualificazione, facente parte preferibilmente dei ruoli dell'organismo controllato; la prevenzione degli abusi; e l'utilità delle informazioni prodotte.

Sezione 23. Controllo delle imprese a partecipazione statale

1. L'espansione dell'attività economica dello Stato determina di frequente la costituzione di imprese regolate dal diritto privato. Anche queste imprese devono essere sottoposte al controllo delle Istituzioni superiori di controllo, qualora vi sia una rilevante partecipazione statale - specialmente quando la partecipazione è maggioritaria - o qualora si concretizzi una influenza dominante dello Stato.
2. Il controllo a posteriori costituisce la forma di controllo più appropriata; tale controllo concerne gli aspetti dell'economicità, dell'efficienza, e dell'efficacia.
3. Le relazioni presentate al Parlamento ed all'opinione pubblica su queste imprese devono osservare le limitazioni richieste dalla tutela del segreto commerciale e industriale.

Sezione 24. Controllo degli enti sovvenzionati

1. L'Istituzione superiore di controllo deve essere autorizzata a controllare l'impiego dei fondi forniti da sovvenzioni pubbliche.
2. Quando le sovvenzioni sono particolarmente elevate, sia come valore assoluto sia in relazione alle entrate e al capitale dell'ente, il controllo può, se così stabilito, essere esteso fino ad includere l'intera gestione finanziaria dell'organismo sovvenzionato.
3. L'utilizzazione non appropriata delle sovvenzioni deve comportare l'obbligo del rimborso.

Sezione 25. Il controllo delle organizzazioni internazionali e sovranazionali

1. Le organizzazioni internazionali e sovranazionali finanziate con contribuzioni degli Stati membri devono essere assoggettate, come i singoli Stati, ad un controllo esterno ed indipendente.
2. Benché tale controllo debba tener conto del livello delle risorse utilizzate e dei compiti di tali organizzazioni, esso deve tuttavia seguire principi simili a quelli che regolano i controlli eseguiti dalle Istituzioni superiori di controllo nei propri Paesi membri.
3. Al fine di assicurare l'indipendenza di tali controlli, i membri dell'organismo di controllo esterno devono essere scelti principalmente tra le Istituzioni superiori di controllo.

Allegato 14

Dichiarazione INTOSAI
sulla indipendenza
degli Istituti Superiori
di Controllo
Città del Mexico
5-10 novembre 2007

PAGINA BIANCA

ISSAI 10

The International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI, are issued by the International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI. For more information visit www.issai.org

INTOSAI



Mexico Declaration on Independence

(5/10 novembre 2007)

INTOSAI PROFESSIONAL STANDARDS COMMITTEE

~~PSC~~SECRETARIAT

RIGSREVISIONEN • LANDGREVEN 4 • P.O. BOX 9009 • 1022 COPENHAGEN K • DENMARK

TEL.: +45 3392 8400 • FAX: +45 3311 0415 • E-MAIL: INFO@RIGSREVISIONEN.DK

INTOSAI



INTOSAI General Secretariat - RECHNUNGSHOF

(Austrian Court of Audit)

DAMPFSCHIFFSTRASSE 2

A-1033 VIENNA

AUSTRIA

Tel.: ++43 (1) 711 71 • Fax: ++43 (1) 718 09 69

E-MAIL: intosai@rechnungshof.gv.at;

WORLD WIDE WEB: <http://www.intosai.org>

Mexico Declaration on Independence

Preamble

From the XIX Congress of the International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) meeting in Mexico:

Whereas the orderly and efficient use of public funds and resources constitutes one of the essential prerequisites for the proper handling of public finances and the effectiveness of the decisions of the responsible authorities.

Whereas the Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts (the Lima Declaration) states that Supreme Audit Institutions (SAIs) can accomplish their tasks only if they are independent of the audited entity and are protected against outside influence.

Whereas, to achieve this objective, it is indispensable for a healthy democracy that each country have a SAI whose independence is guaranteed by law.

Whereas the Lima Declaration recognizes that state institutions cannot be absolutely independent, it further recognizes that SAIs should have the functional and organizational independence required to carry out their mandate.

Whereas through the application of principles of independence, SAIs can achieve independence through different means using different safeguards.

Whereas application provisions included herein serve to illustrate the principles and are considered to be ideal for an independent SAI. It is recognized that no SAI currently meets all of these application provisions, and therefore, other good practices to achieve independence are presented in the accompanying guidelines.

RESOLVES:

To adopt, publish, and distribute the document entitled "Mexico Declaration on Independence"

General

Supreme Audit Institutions generally recognize eight core principles, which flow from the Lima Declaration and decisions made at the XVIIth Congress of INTOSAI (in Seoul, Korea), as essential requirements of proper public sector auditing.

Principle 1

The existence of an appropriate and effective constitutional/statutory/legal framework and of *de facto* application provisions of this framework

Legislation that spells out, in detail, the extent of SAI independence is required.

Principle 2**The independence of SAI heads and members (of collegial institutions), including security of tenure and legal immunity in the normal discharge of their duties**

The applicable legislation specifies the conditions for appointments, re-appointments, employment, removal and retirement of the head of SAI and members of collegial institutions, who are

- appointed, re-appointed, or removed by a process that ensures their independence from the Executive (see ISSAI-11 Guidelines and Good Practices Related to SAI Independence);
- given appointments with sufficiently long and fixed terms, to allow them to carry out their mandates without fear of retaliation; and
- immune to any prosecution for any act, past or present, that results from the normal discharge of their duties as the case may be.

Principle 3**A sufficiently broad mandate and full discretion, in the discharge of SAI functions**

SAIs should be empowered to audit the

- use of public monies, resources, or assets, by a recipient or beneficiary regardless of its legal nature;
- collection of revenues owed to the government or public entities;
- legality and regularity of government or public entities accounts;
- quality of financial management and reporting; and
- economy, efficiency, and effectiveness of government or public entities operations.

Except when specifically required to do so by legislation, SAIs do not audit government or public entities policy but restrict themselves to the audit of policy implementation.

While respecting the laws enacted by the Legislature that apply to them, SAIs are free from direction or interference from the Legislature or the Executive in the

- selection of audit issues;
- planning, programming, conduct, reporting, and follow-up of their audits;
- organization and management of their office; and
- enforcement of their decisions where the application of sanctions is part of their mandate.

SAIs should not be involved or be seen to be involved, in any manner, whatsoever, in the management of the organizations that they audit.

SAIs should ensure that their personnel do not develop too close a relationship with the entities they audit, so they remain objective and appear objective.

SAI should have full discretion in the discharge of their responsibilities, they should cooperate with governments or public entities that strive to improve the use and management of public funds.

SAI should use appropriate work and audit standards, and a code of ethics, based on official documents of INTOSAI, International Federation of Accountants, or other recognized standard-setting bodies.

SAIs should submit an annual activity report to the Legislature and to other state bodies—as required by the constitution, statutes, or legislation—which they should make available to the public.

Principle 4

Unrestricted access to information

SAIs should have adequate powers to obtain timely, unfettered, direct, and free access to all the necessary documents and information, for the proper discharge of their statutory responsibilities.

Principle 5

The right and obligation to report on their work

SAIs should not be restricted from reporting the results of their audit work. They should be required by law to report at least once a year on the results of their audit work.

Principle 6

The freedom to decide the content and timing of audit reports and to publish and disseminate them

SAIs are free to decide the content of their audit reports.

SAIs are free to make observations and recommendations in their audit reports, taking into consideration, as appropriate, the views of the audited entity.

Legislation specifies minimum audit reporting requirements of SAIs and, where appropriate, specific matters that should be subject to a formal audit opinion or certificate.

SAIs are free to decide on the timing of their audit reports except where specific reporting requirements are prescribed by law.

SAIs may accommodate specific requests for investigations or audits by the Legislature, as a whole, or one of its commissions, or the government.

SAIs are free to publish and disseminate their reports, once they have been formally tabled or delivered to the appropriate authority—as required by law.

Principle 7

The existence of effective follow-up mechanisms on SAI recommendations

SAIs submit their reports to the Legislature, one of its commissions, or an auditee's governing board, as appropriate, for review and follow-up on specific recommendations for corrective action.

SAIs have their own internal follow-up system to ensure that the audited entities properly address their observations and recommendations as well as those made by the Legislature, one of its commissions, or the auditee's governing board, as appropriate.

SAIs submit their follow-up reports to the Legislature, one of its commissions, or the auditee's governing board, as appropriate, for consideration and action, even when SAIs have their own statutory power for follow-up and sanctions.

Principle 8

Financial and managerial/administrative autonomy and the availability of appropriate human, material, and monetary resources

SAIs should have available necessary and reasonable human, material, and monetary resources—the Executive should not control or direct the access to these resources. SAIs manage their own budget and allocate it appropriately.

The Legislature or one of its commissions is responsible for ensuring that SAIs have the proper resources to fulfill their mandate.

SAIs have the right of direct appeal to the Legislature if the resources provided are insufficient to allow them to fulfill their mandate.

Principio 8

Autonomia finanziaria e amministrativo-contabile (manageriale) e disponibilità di appropriate risorse umane, materiali ed finanziarie

Gli Istituti Superiori di Controllo (SAIs) dovrebbero disporre di necessarie e ragionevoli risorse umane, materiali e finanziarie; Il Governo non dovrebbe controllare o indirizzare l'accesso a tali risorse. I SAIs gestiscono il loro proprio bilancio e assegnano appropriatamente (i fondi).

Il Legislatore, o una delle sue commissioni, è responsabile nel garantire che i SAIs abbiano le proprie risorse per adempiere a pieno al loro mandato.

I SAIs hanno il diritto di rivolgere dirette richieste al Legislatore se le risorse fornite sono insufficienti a garantire il pieno raggiungimento del loro mandato.

Allegato 15

Senato della Repubblica
Ordine del Giorno
G91.100
dicembre 2007

PAGINA BIANCA

SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA

254^a SEDUTA PUBBLICA

ORDINE DEL GIORNO

G91.100 (già em. 91.70)

CICCANTI, SCHIFANI, COSTA, BIANCO, MATTEOLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessso che:

l'INTOSAI (organizzazione affiliata all'Onu rappresentativa di tutte le Corti dei Conti esistenti al mondo) alla quale aderisce anche l'Italia, nella "Dichiarazione di Lima" ha affermato che le "Istituzioni superiori di controllo devono essere indipendenti dai Governi, ritenendo che la prima forma di autonomia e di indipendenza è quella finanziaria";

l'articolo 100, comma 3, della Costituzione garantisce l'indipendenza della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato;

si rende necessario, anche in conseguenza del dibattito sull'emendamento 91.70 alla finanziaria 2008, realizzare tale indipendenza anche mediante una riforma legislativa che attui l'autonomia finanziaria,

impegna il Governo ad assumere idonee iniziative legislative al fine di dare attuazione all'articolo 100, comma 3, della Costituzione e alla citata "Dichiarazione di Lima".

(*) Accolto dal Governo

Corte dei Conti

Il Consiglio di Presidenza

Visto l'articolo 100, terzo comma, della Costituzione italiana;

vista la "Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche", adottata dall'INTOSAI (ONU) in data 26 ottobre 1977, e in particolare la Sezione n. 7, secondo la quale *"Le Istituzioni superiori di controllo devono essere dotate dei mezzi finanziari che rendano loro possibile l'adempimento dei propri compiti. Le Istituzioni superiori di controllo devono avere la possibilità, se del caso, di richiedere direttamente all'organo che approva il bilancio nazionale i mezzi finanziari necessari. Le Istituzioni superiori di controllo devono poter disporre liberamente dei fondi ad esse destinati in un apposito capitolo di bilancio"*;

vista la "Dichiarazione di Città del Messico sull'indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo", adottata dall'INTOSAI (ONU) in data 10 novembre 2007, e in particolare il suo Principio n. 8, secondo il quale *"Le Istituzioni superiori di controllo devono disporre di necessarie e ragionevoli risorse umane, materiali e finanziarie. Il Governo non deve controllare o indirizzare l'accesso a tali risorse. Le Istituzioni superiori di controllo gestiscono il loro proprio bilancio e assegnano appropriatamente i relativi fondi. Il Legislatore, o una delle sue commissioni, è responsabile nel garantire che le Istituzioni superiori di controllo abbiano le proprie risorse per adempiere a pieno al loro mandato. Le Istituzioni superiori di controllo hanno il diritto di rivolgere dirette richieste al Legislatore se le risorse fornite sono insufficienti a garantire il pieno raggiungimento del loro mandato"*;

rilevato che in occasione di tutti i più recenti incontri a livello internazionale è emersa più volte la rilevanza del principio sancito trent'anni fa ed ora fortemente ribadito dall'INTOSAI, determinando anche un certo imbarazzo istituzionale da parte della delegazione italiana;

preso atto dell'ordine del giorno del Senato della Repubblica n. G.91.100 in data 15 novembre 2007, presentato da maggioranza e opposizione (Senatori Bianco, Schifani, Matteoli, Ciccanti e Costa), approvato dall'Aula e accolto dal Governo;

preso atto degli emendamenti nn. 144.22, 144.23, 144.60 e 144.78, di contenuto sostanzialmente identico, relativi all'art. 144 del d.d.l. Finanziaria 2008 (A.C. 3256), presentati alla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati da maggioranza ed opposizione (Onorevoli Violante, Soro, Zaccaria, Amici, Giudice, Velo, Crosetto, Zorzato, Marras, Lusetti, Milana, Mura,

Buonfiglio, Borghesi) ma dichiarati inammissibili dal Presidente della stessa Commissione per la loro ritenuta natura ordinamentale ("estraneità di materia");

preso atto del comma 19-bis introdotto all'art. 144 del d.d.l. Finanziaria 2008 (A.C. 3256) da un emendamento del Relatore, approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in data 8 dicembre u.s. ed ora all'esame dell'Aula, che sembra palesare un primo timido segnale di riconoscimento alla Corte dei Conti del regime di autonomia ed indipendenza che le spetta;

ritenuta ormai indispensabile e non ulteriormente procrastinabile la piena ed incondizionata attuazione del regime di autonomia ed indipendenza della Corte dei Conti dal Governo, in attuazione del dettato costituzionale e in linea con i citati principi internazionali, già adottati pressoché da tutti gli Stati europei;

AUSPICA VIVAMENTE

che il Parlamento della Repubblica, con il parere favorevole del Governo, provveda tempestivamente ad adottare uno specifico provvedimento legislativo con il quale – nel quadro di un più ampio rafforzamento di tutte le funzioni istituzionali, sia di controllo sia giurisdizionali, che la Costituzione repubblicana intesta alla Corte dei Conti a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica – si affidi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, previa interlocuzione con il Presidente della Corte dei Conti, la determinazione annuale del fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto. A tale scopo

CONFERISCE MANDATO

al suo Presidente di rappresentare al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa trasmissione del presente documento, il grave disagio in cui la Corte dei Conti continua a versare in relazione alla sin qui mancata realizzazione della piena indipendenza, voluta dall'art. 100 della Costituzione, la cui prima necessaria condizione è l'indipendenza finanziaria.

Roma, 10 dicembre 2007